

di Maurizio Caprino

Il Sole 24 Ore, 12 luglio 2019

Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 10 luglio 2019, n. 30475. La "liberalizzazione" della cannabis light riguarda solo gli usi agroalimentari, per gli altri prevale il principio di offensività. Perciò le Sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto illegale la vendita dello stupefacente anche quando ha una bassa concentrazione di principio attivo. Una decisione che, per le sue implicazioni sulla filiera creata dopo le aperture previste dalla legge 242/2016, aveva sollevato clamore a fine maggio, quando era stata presa. Ieri sono state depositate le motivazioni, scritte nelle 19 pagine della sentenza 30475/2019.

La pronuncia chiarisce che esiste una sola possibile eccezione: il caso in cui il contenuto di principio attivo sia talmente irrilevante da non produrre alcun concreto effetto drogante. Questo proprio in virtù del principio di offensività, che impone al giudice di verificare sempre sul caso concreto. Secondo uno dei tre filoni interpretativi aperti anche in Cassazione in seguito alla legge 242, il principio di offensività verrebbe soppiantato dal fatto che la norma consente di produrre legalmente e senza autorizzazione cannabis con quota di tetraidrocannabinolo (Thc) contenuta entro lo 0,6% (sentenza 4920/2018).

Le Sezioni unite, invece, partono dalla lettura della legge 242 per concludere che essa si applica solo agli usi agroalimentari. Tra le argomentazioni, il fatto che la norma all'articolo 1 aveva dichiaratamente la finalità di sostenere e promuovere la coltivazione della canapa in quanto più sostenibile rispetto ad altre forme di agricoltura e all'articolo 2 elenca i prodotti ottenibili da essa la cui commercializzazione è ammessa: alimenti, cosmetici, semilavorati, materiali per bioingegneria, depurazioni, florovivaismo eccetera.

Dunque, la cannabis per altri impieghi ricade ancora sotto i divieti imposti dal Testo unico sugli stupefacenti (Dpr 309/1990). L'articolo 73, osservano le Sezioni unite, "incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina derivati dalla cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di Thc". Stabilito che si applica il Testo unico e quindi si tratta di droghe a tutti gli effetti, occorre applicare il principio di concreta offensività stabilito in materia dalle stesse Sezioni unite (sentenza 47472/2007), secondo cui non è rilevante il superamento della dose media giornaliera ma l'effetto drogante per ogni singola assunzione. L'unica apertura che sembra venire dalla sentenza depositata ieri per escludere la punibilità dei rivenditori di cannabis light è la possibilità di configurare l'errore inevitabile, dovuto a "criteri oggettivi, quali l'assoluta oscurità del testo" di legge. Ma i giudici non affermano espressamente che ciò ricorre nel caso della cannabis light. Forse anche per questo la Coldiretti ha commentato la sentenza chiedendo una nuova legge che faccia chiarezza.